

COMUNE DI ROCCASCALEGNA (CH)

ICI 2011

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Modalità per il calcolo ed il versamento dell'ICI anno 2011

CHI DEVE PAGARE L'ICI: L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata: dai proprietari di fabbricati e aree edificabili situati nel territorio del comune; dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni; dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); dai concessionari di aree demaniali.

LA SCADENZA: non oltre il 16 giugno (prima rata)- non oltre il 16 dicembre (seconda rata)

ALIQUOTE: a) nella misura del **5 (cinque) per mille** le abitazioni principali classificate nelle Cat. A1, A8 e A9, i fabbricati generici vari (vale a dire quelli di cui alle Cat. B, C e D, quali garage, cantine, box, opifici, ecc.) diversi dalle abitazioni, nonché le aree edificabili;

le abitazioni principali dei cittadini italiani residenti all'estero AIRE, i quali usufruiscono esclusivamente della detrazione per abitazione principale nella misura massima di € 103,29, a condizione che il fabbricato non sia locato;

b) nella misura del **7 (sette) per mille** tutte le altre unità immobiliari adibite ad abitazione (Cat. A) non di residenza, indipendentemente dall'effettiva occupazione delle stesse da parte di familiari o affittuari, che ivi abbiano stabilito la loro dimora o residenza.

CALCOLO DELL'IMPOSTA: Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e infine moltiplicata:

a) per 100, i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C1)

b) per 140, i fabbricati del gruppo catastale B;

c) per 50, i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

d) per 34, i fabbricati della categoria C1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, nonché dai valori fissati con deliberazione del C.C. n. 21 del 18 maggio 1999 (*determinazione valore aree fabbricabili ai fini ICI*).

IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: A decorrere dall'anno 2008 è stata introdotta l'esclusione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali, A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote e le detrazioni vigenti. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni, detrazioni ed agevolazioni d'imposta previste per l'abitazione principale sono considerate parti integranti della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, le unità pertinenziali. Sono considerate pertinenze il garage, i magazzini e locali di deposito, il box auto, la cantina, classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 50 metri dallo stesso. *E' considerato parte integrante dell'abitazione non più di un bene delle tipologie sopra elencate.*

DOVE PAGARE L'ICI

- senza oneri presso gli sportelli SO.G.E.T. S.p.A.
- presso le banche convenzionate con la SO.G.E.T. S.p.A.
- presso gli uffici postali
- on line sul sito www.sogetspa.it
- tramite Mod. F24

N.B. - Per versare l'ICI per il Comune di Roccasalegna il numero del conto è 89048979 intestato: SO.G.E.T. S.P.A. - ROCCASCALEGNA - CH - ICI

Data 06-05-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to (Dr. Antonella Di Lullo)